

## REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO

### DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PROSPETTIVA SOCIALE

#### **Articolo 1) Voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie e Commissione elettorale**

In attuazione degli articoli 8, 19, 21 e 23. Si stabilisce che, ogni anno, possa essere nominata una Commissione elettorale composta di tre membri nominati tra i Soci. Può essere nominata, in caso di assenza di tutti o parte dei membri, una Commissione elettorale temporanea per la singola convocazione assembleare o anche per una singola assemblea straordinaria. La nomina deve essere fatta attraverso delibera dell'Assemblea dei Soci in considerazione delle dimensioni assunte dall'Associazione.

#### **Articolo 2) Votazioni**

In attuazione dell'art. 23 dello Statuto, si stabilisce che il voto è singolo, personale ed indiviso secondo l'articolo 2532 comma 2 del Codice Civile. Si determina, quindi, secondo la facoltà prevista dall'art. 23, che le votazioni debbano tenersi sempre a scrutinio segreto salvo che l'efficienza e la celerità non richiedano il semplice voto per alzata di mano. La Commissione Elettorale è chiamata a contare i voti ed a verificare la regolarità del processo elettorale tanto delle cariche quanto delle deliberazioni assembleari. Le deleghe vanno conferite, in deroga allo Statuto, per un massimo di una delega per Socio, coerentemente a quanto previsto dalla facoltà dell'art.23. Le deleghe devono essere comunicate almeno 7 giorni prima della convocazione assembleare altrimenti sono da considerarsi non valide. Le deleghe al voto vanno allegate agli atti ed ai verbali assembleari avendo cura di annotare i nominativi dei Soci sostituiti e sostituiti.

#### **Articolo 3) Ordine del Giorno**

La convocazione dei Soci, secondo le facoltà previste dall'articolo 18 dello Statuto, è fatta su convocazione individuale attraverso indirizzo email fornito dal Socio. Ad ogni buon conto la convocazione verrà pubblicata sul sito dell'Associazione per la pubblicità della convocazione

anche per membri che non hanno la qualifica di Socio su decisione del Consiglio Direttivo in caso di "Assemblee pubbliche". L'Ordine del Giorno, come stabilito all'art. 19, verrà stilato dal Segretario dell'Associazione secondo quanto determinato dal Consiglio Direttivo. Può essere nominato un Vice Segretario che ne prenda le veci per le funzioni di verbalizzazione. L'Ordine del Giorno può avere aggiunte fino a 7 giorni prima della convocazione assembleare, avendo cura della comunicazione del nuovo oggetto ai Soci secondo le modalità di pubblicità previste dallo Statuto.

#### **Articolo 4) Vice Segretario e sostituzione del Segretario in carica**

In attuazione dell'articolo 30 si stabilisce che è possibile, per il Consiglio Direttivo, nominare un Vice Segretario, anche al di fuori del Consiglio stesso. Questi può sostituire il Segretario all'interno del Consiglio, ma se non è membro del Consiglio Direttivo non ha diritto di voto in seno allo stesso. In caso il Segretario non svolga i propri compiti, sia impedito o si sia dimesso il Consiglio Direttivo verrà reintegrato di questo membro mancante con elezione del singolo consigliere tra i membri dell'Associazione. Tale nuovo Segretario durerà in carica sino alla fine del termine del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 5) Vice Presidente dell'Associazione**

Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce in tutte le sue attribuzioni il Presidente eletto, nel caso di dimissioni, espulsione o prolungata incapacità del Presidente. In tali casi, il Vice Presidente assume la carica di Presidente pro tempore con tutte le attribuzioni relative all'elezione di un nuovo Presidente. Ulteriori disposizioni, coerenti con possono essere stabilite nel Regolamento di Presidenza coerentemente a quanto previsto all'articolo 27-bis dello Statuto.

#### **Articolo 6) Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto, è l'organo esecutivo dell'Associazione. Questo ha i compiti previsti dallo Statuto

#### **Articolo 6-bis) Membri necessari e consultivi**

Sono membri necessari, come specificato dall'articolo 24 dello Statuto, e quindi da nominare, del Consiglio Direttivo:

- a) Il Presidente dell'Associazione, eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci;
- b) Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, sentita la proposta del Presidente;
- c) Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri su proposta del Presidente.

In coerenza a quanto previsto dallo Statuto sul numero minimo di membri, gli altri membri aggiunti con il presente Regolamento andranno a coprire le deleghe che si ritengano necessarie, siano esse temporanee o permanenti. Il Consiglio Direttivo può cooptare membri senza voto per ulteriori deleghe, scelti tra i Soci, entro un terzo della sua composizione. Resta salvo quanto previsto per le facoltà del Consiglio e del Presidente di nominare Responsabili per singole aree tematiche. Nel caso di un ulteriore aumento dei membri, come previsto dall'articolo 26 dello Statuto, si deve procedere prima alla modifica del Regolamento Attuativo e poi all'elezione dei nuovi Consiglieri Direttivi che resteranno in carica fino alla fine del mandato del vigente Consiglio, salvo dimissioni collettive dei consiglieri.

Ogni aumento di numero dei componenti del Consiglio Direttivo deve mantenere un numero dispari dei membri dello stesso, computando tutti i membri con diritto di voto ed il Presidente.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo deve sempre computare le tre cariche necessarie specificate in questo articolo.

Il numero non computa i membri con diritto di voto consultivo od altri membri con diritto di partecipazione senza voto.

Al Consiglio Direttivo possono aggiungersi, con diritto di partecipazione e con voto consultivo, le seguenti cariche:

- a) Il Tesoriere, se eletto dal Consiglio Direttivo;

b) Il Presidente del Collegio dei Proviviri;

Quanto non previsto dal Regolamento Attuativo è lasciato alla determinazione del Regolamento Interno del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 6-ter) Numero dei membri del Consiglio Direttivo**

Alla data di approvazione del seguente Regolamento Attuativo il numero dei membri del Consiglio Direttivo è fissato in numero di tre, quindi nei limiti previsti dallo Statuto all'articolo 24.

Tale articolo può essere modificato con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci, in deroga all'articolo 19 del presente Regolamento.

#### **Articolo 6-quater) Principi sulla composizione**

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri. Questo principio si applica anche a tutti gli altri Organi Sociali eventualmente costituiti o previsti dal presente Regolamento o da altri Regolamenti approvati dall'Assemblea ai sensi degli articoli 18 e 34 dello Statuto.

Il numero di membri previsto dall'articolo precedente deve essere sempre dispari.

Il numero deve sempre includere le cariche necessarie previste dallo Statuto e regolate dall'articolo precedente.

Il numero dei membri non include le cariche dotate di voto consultivo o partecipazione consultiva.

Ove l'articolo 6-ter) venga modificato in contrasto con la norma sul numero dispari al presente articolo il numero dei membri il Presidente deve provvedere a convocare l'Assemblea per integrare i membri mancanti o per eleggere un nuovo Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dallo Statuto e dall'articolo 17 del presente Regolamento Attuativo.

Questo articolo, in deroga all'articolo 19 del presente Regolamento, può essere variato solo con procedura rafforzata che prevede una delibera approvata con una maggioranza dei tre quarti

dell'Assemblea, una delibera all'unanimità del Consiglio Direttivo ed un parere favorevole del Collegio dei Probiviri, ove costituito.

**Articolo 6-quinquies) Richieste dei Soci per convocazione di Assemblea Straordinaria**

Secondo quanto previsto agli articoli 19 e 26 dello Statuto, per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria ci sono due modalità di richiesta da parte dei Soci.

- 1) Modalità cui articolo 19 dello Statuto: richiesta motivata della metà dei Soci. In tal caso il Consiglio Direttivo deve ottemperare alla richiesta senza valutazione di sorta;
- 2) Modalità cui articolo 26 dello Statuto: richiesta motivata da un terzo dei Soci. In tal caso il Consiglio Direttivo ha la facoltà di rifiutare la richiesta o di aggiungere un proprio parere quando aggrega il proprio consenso a quello dei Soci cui articolo 26.

In ogni caso i criteri di convocazione dell'Assemblea Straordinaria sono quelli cui articolo 19 e la richiesta dei Soci dello stesso articolo può essere fatta al Consiglio Direttivo o in Assemblea.

**Articolo 7) Regolamento Interno dell'Associazione e Regolamento dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci, secondo la facoltà prevista dall'articolo 18 dello Statuto ha il compito di approvare il Regolamento Interno dell'Associazione, il quale va ad integrare le norme di dettaglio non previste dallo Statuto. Inoltre, ha la facoltà di approvare un proprio Regolamento di Assemblea. Tali Regolamenti sono predisposti dal Consiglio Direttivo il quale può essere assistito ad una Commissione apposita nominata dall'Assemblea tra i Soci per la redazione dei sopracitati Regolamenti. Tale Commissione consegna le proposte da lei redatte dei Regolamenti al Consiglio Direttivo, il quale può modificarle ulteriormente. All'Assemblea spetta il compito di approvarli come previsto dall'articolo 18 dello Statuto.

**Articolo 8) Svolgimento elezioni**

Lo svolgimento delle elezioni delle cariche sociali è regolato dal Regolamento Interno dell'Assemblea. Se questo non è stato approvato valgono le disposizioni generali del presente articolo.

Le elezioni per le cariche sociali sono improntate a criteri di:

- a) Trasparenza;
- b) Principio del voto singolo, indiviso, libero e segreto
- c) Snellezza formale;

le elezioni, in via generale, si svolgono come assemblee ordinarie, con due convocazioni e con un preavviso di 15 giorni della prima convocazione.

Ogni altra norma di dettaglio ed ogni altra garanzia tesa a rispettare questi criteri e questi principi devono essere regolati dal Regolamento Interno dell'Assemblea.

Vale in ogni caso il principio del voto singolo a cui tutti i Regolamenti dei singoli organi sociali dovranno attenersi.

#### **Articolo 8) Liste elettorali**

La possibilità di creare liste elettorali per le elezioni agli organi sociali è demandata al Regolamento Interno dell'Assemblea.

#### **Articolo 9) Manifesto dell'Associazione o Documento Politico-Programmatico**

In attuazione degli articoli 2 e 19 dello Statuto, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può proporre ed elaborare un documento dove vengano raccolti tutti i principi di natura politica, sociale e ideologica che siano espressione dei principi generali di cui all'articolo 2. Tale documento ha la funzione di definire gli ideali a cui si deve ispirare l'indirizzo politico dell'Associazione, esso fornisce le linee-guida a cui le deliberazioni dell'Assemblea devono attenersi. Quando approvato dall'Assemblea dei Soci, tale documento sarà dotato di un sistema di modifica rafforzato, che richiederà la votazione dei tre quarti dei membri dell'Assemblea dei Soci con la previsione di una sua speciale convocazione. Il Documento elaborato dal Consiglio

Direttivo deve essere approvato ed adottato dall'Assemblea dei Soci con delibera debitamente

depositata presso la Sede Sociale ed il cui allegato sarà il documento politico stesso.

Il Documento Politico non è, in ogni caso, da considerarsi quale documento obbligatorio.

#### **Articolo 10) Presidenti Emeriti**

I Presidenti precedentemente eletti e non rieletti assumono il titolo onorario di Presidenti Emeriti. Tale denominazione non è connessa ad alcun privilegio particolare rispetto agli altri Soci. Il Consiglio Direttivo può farli partecipare alle proprie sedute con voto e parere consultivo.

Non è esclusa la rieleggibilità degli stessi come Presidenti o la loro eleggibilità alle altre cariche sociali. Altre funzioni possono essere previste nel Regolamento dell'Ufficio di Presidenza.

Tale titolo è revocato automaticamente in caso di espulsione e/o morosità.

In caso di morosità, dopo una nuova richiesta di iscrizione, il titolo può essere riattribuito soltanto previa delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 11) Ufficio di Presidenza e Regolamento Interno di Presidenza**

Il Presidente guida l'Ufficio di Presidenza nella gestione ordinaria dell'Associazione. L'Ufficio di Presidenza può dotarsi di un proprio Regolamento Interno che gestisca gli aspetti legati alle cariche di Presidente e Vice Presidente nei limiti dello Statuto e del presente Regolamento Attuativo. Può essere nominato un Segretario alla Presidenza, il Segretario o il Vice Presidente possono fungere da Segretario della Presidenza quando sia necessario.

#### **Articolo 12) Sezioni Territoriali**

In attuazione dell'articolo 1-bis dello Statuto si stabilisce che:

le Sezioni Territoriali sono costituite da tre organi necessari:

- a) Presidente di Sezione, eletto dai soci direttamente della Sezione secondo quanto previsto dall'art. 1-bis dello Statuto;
- b) Consiglio di Sezione;
- c) Assemblea di Sezione;

Tali organi hanno le stesse attribuzioni degli organi centrali per la rispettiva Sezione Territoriale

e ne regolano la vita interna.

Per le elezioni si deve far riferimento a quanto prescritto dall'articolo 7 del presente

Regolamento Attuativo in materia generale di elezione alle cariche sociali.

Le Sezioni territoriali sono istituite con deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo

Nazionale, che deve informare l'Assemblea dei Soci alla prima convocazione utile.

Il Presidente di Sezione è il referente, presso la Presidenza, delle attività svolte dalla singola

Sezione Territoriale. Egli lavora a stretto contatto con il Presidente dell'Associazione e risponde

a questi. Il Presidente di Sezione è eletto dall'Assemblea della Sezione e dura in carica tre anni.

Il mandato può essere modificato, in deroga al presente articolo, dal Regolamento di Sezione

da un minimo di due anni ad un massimo di quattro. Il Presidente di Sezione è rieleggibile.

Il Consiglio di Sezione è l'organo amministrativo della singola Sezione. Esso è composto da

almeno tre membri eletti dall'Assemblea di Sezione, figure minime necessarie del Consiglio di

Sezione sono:

a) Presidente di Sezione;

b) Presidente Vicario di Sezione;

c) Segretario di Sezione.

Il Regolamento della singola Sezione può estendere il numero di membri della Sezione

Territoriale sino ad un massimo di 5 membri, contando le cariche necessarie, sempre in numero

dispari. In caso di parità prevale il voto del Presidente di Sezione oppure si deve chiedere il

parere vincolante del Consiglio Direttivo Centrale dell'Associazione.

Il Segretario di Sezione dipende dal Segretario dell'Associazione per quanto concerne la tenuta

del Libro Soci della Sezione, nell'includere i Soci della Sezione dentro il Libro dei Soci tenuto

dall'Associazione e dovrà tenere un libro dei verbali dell'Assemblea di Sezione.

Ogni Sezione Territoriale può approvare, secondo le modalità previste per i Regolamenti Interni, un proprio Regolamento di Sezione. Esso non può essere in contrasto con lo Statuto, con il Regolamento Attuativo e con i Regolamenti Interni della Sezione Centrale. Tale Regolamento è facoltativo, in sua mancanza continuano a valere le norme dello Statuto e del Regolamento Attuativo, in quanto compatibili. Il Regolamento di Sezione serve a dare concretezza alle particolarità della singola Sezione Territoriale lasciandole piena autonomia per quanto riguarda la vita associativa. Nello stesso Regolamento vanno previsti i termini e le funzioni degli organi della Sezione e la loro durata, la quale non può, comunque, essere inferiore a due anni. La Sezione Territoriale è costituita con delibera del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 1-bis dello Statuto.

Le Sezioni Territoriali non godono di autonomia finanziaria, tutte le loro entrate ed uscite sono registrate nel rendiconto dell'intera Associazione. Esse devono rendicontare le modalità di spesa dei trasferimenti effettuati dall'Associazione nei loro confronti. Possono autofinanziare le proprie iniziative comunicando, in ogni caso, l'ammontare delle entrate e delle uscite nel proprio rendiconto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda allo Statuto, al Regolamento Attuativo, ai Regolamenti Interni ed al Regolamento della singola Sezione.

### **Articolo 13) Sezioni Interne**

In base a quanto previsto dall'articolo 1-bis dello Statuto, l'Associazione può dotarsi di Sezioni Interne legate a singole tematiche o attività.

Tali Sezioni sono regolate secondo i principi della massima democraticità interna e rispondono direttamente al Presidente. Questi nomina il Responsabile di Sezione, il quale fungerà da referente presso l'Assemblea dei Soci. La Sezione Interna va costituita con delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente in carica. Le Sezioni Interne possono essere unite e divise

su delibera del Consiglio Direttivo. Ogni Responsabile è coadiuvato da un vice da lui nominato, sentito il parere dell'intera Sezione.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento Interno dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo.

Ogni Sezione può essere dotata di proprio Regolamento Interno redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo, sentito il Responsabile.

Le Sezioni Interne sono distinte dai Gruppi di Lavoro, i quali sono temporanei e legati alla durata di un singolo progetto. Ulteriori norme dei Gruppi di lavoro vanno specificate all'interno del Regolamento Interno del Consiglio Direttivo.

La partecipazione alla Sezione Interna è libera per tutti i Soci secondo le loro personali competenze ed inclinazioni, sta ai Responsabili raccogliere membri per la propria Sezione e proporre idee per finanziare le proprie iniziative, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto.

#### **Articolo 14) Interpretazione del Regolamento Attuativo e dello Statuto**

L'interpretazione dei singoli articoli di questo Regolamento Attuativo e dello Statuto sono demandate al Collegio dei Probiviri, se esistente, o all'Assemblea dei Soci che ne esercita le funzioni in forza di quanto previsto dall'articolo 30 dello Statuto. Pareri non vincolanti possono essere chiesti al Presidente, al Vice Presidente od al Segretario.

I criteri di interpretazione devono rispecchiare quanto previsto dalla Costituzione, dalla legge, dai regolamenti, dallo Statuto sociale e dalle altre fonti del diritto italiano e comunitario ed essere, in ogni caso, improntati a principi di giustizia, equità, uguaglianza e democraticità, quali principi guida della vita associativa come indicato all'articolo 2 dello Statuto.

Il Collegio dei Probiviri (o, se non fosse costituito, l'Assemblea), possono emanare norme di interpretazione autentica dello Statuto che verranno allegate al Regolamento Attuativo.

#### **Articolo 15) Documentazione sociale**



I verbali devono essere depositati ed essere messi a disposizione di tutti, sia attraverso l'affissione presso la sede dell'Associazione, sia attraverso strumenti informatici e meccanografici, entro 10 giorni quale termine ordinario. I ritardi nel deposito della documentazione assembleare, consiliare o presidenziale possono essere fatti valere presso il Collegio dei Probiviri, se esistente, altrimenti con mozione assembleare.

Sulle questioni riguardanti la documentazione sociale, il Collegio dei Probiviri decide alla prima riunione utile. Ove non sia costituito il Collegio, deve decidere l'Assemblea, con mozione per la successiva assemblea ordinaria o attraverso un'assemblea straordinaria secondo quanto previsto dallo Statuto.

I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in forma scritta, con l'utilizzo della lingua italiana. Sono possibili le traduzioni effettuate in altra lingua se viene deliberato dall'Assemblea dei Soci. I verbali sono improntati a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità. Tutti i verbali redatti attraverso l'uso di strumenti meccanografici devono essere stampati e firmati dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario. Tutti i verbali devono essere approvati dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Per i verbali del Consiglio Direttivo valgono gli stessi criteri dei verbali d'Assemblea. Tali verbali vanno approvati a maggioranza dei presenti e firmati dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario.

I verbali devono essere depositati in apposito Libro dei Verbali, tenuto dal Segretario e depositato presso la sede sociale. La consultazione del Libro dei Verbali è libera ed aperta a tutti i Soci. È sempre possibile richiedere copia informatica dei singoli verbali d'Assemblea da parte di tutti i Soci, la richiesta deve essere evasa nel minor tempo possibile.

È possibile istituire un Libro dei Verbali in forma digitale, coerentemente ai mezzi disponibili all'Associazione.

La pubblicazione della documentazione sociale per coloro che non rivestono la carica di Socio

è demandata a deliberazione del Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea.

#### **Articolo 16) Casi di voto consultivo nel Consiglio Direttivo**

In attuazione alle parti dello Statuto che prevedono il voto consultivo per alcune cariche all'interno del Consiglio Direttivo si specifica in questo Regolamento Attuativo che:

- 1) I casi di voto consultivo vanno sempre riportati nei verbali segnando i voti consultivi contrari;
- 2) è possibile annotare le opposizioni motivate a margine dei verbali, se richiesto dal votante anche solo consultivo, come anche le relazioni presentate in sede di Consiglio Direttivo;
- 3) i casi di voto consultivo rappresentano composizioni più ampie di dibattito del solo Consiglio Direttivo e vanno da questo incoraggiati per assumere decisioni con una piattaforma conoscitiva il più ampia possibile;
- 4) i casi di voto consultivo sono limitati alle specifiche tematiche relative ai partecipanti e deve esserci una delibera del Consiglio Direttivo ad ammettere il voto consultivo.

#### **Articolo 17) Principio di integrazione degli Organi Sociali**

Nel caso il numero minimo previsto di membri un organo sociale venga a mancare, l'Assemblea può procedere a nominare i primi non eletti delle precedenti elezioni oppure indire elezioni suppletive per i membri mancanti, le quali rispettano i principi sanciti all'articolo 7 del presente Regolamento Attuativo.

I membri eletti per integrare i numeri durano fino alla fine della naturale durata dell'organo sociale ed il loro mandato si conclude con il mandato dell'organo sociale.

In caso di totale mancanza di membri di un organo sostituito, si prevede, ove previsto dallo Statuto, l'assorbimento delle funzioni da parte agli altri organi previsti fino a nuove elezioni o ricostituzione dell'organo cessato.

Il presente articolo non si applica per il Collegio dei Revisori.

## **Testate e riviste editate dall'Associazione**

### **Articolo 18) Redazione giornalistica, principi generali**

Il Regolamento Interno per la gestione di una o più Redazioni viene redatto ed approvato in autonomia dalla Sezione relativa al progetto editoriale. Le linee-guida e la redazione dello stesso sono demandate al Direttore Responsabile, il quale deve organizzare la Redazione secondo quanto ritenga più opportuno. Le spese, come per tutte le Sezioni Tematiche, vanno approvate dall'Assemblea dei Soci su bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo ogni anno, in applicazione dello Statuto.

### **Articolo 18-bis) Direttore Responsabile**

Ai fini dello Statuto e del Regolamento Attuativo il Responsabile della Sezione, relativa alle pubblicazioni editate dall'Associazione, ed il Direttore Responsabile coincidono. Il Consiglio Direttivo avrà cura di nominare quale Direttore persone in possesso del tesserino dell'Ordine dei Giornalisti che possano ricoprire la carica. Il Direttore Responsabile di una testata giornalistica edita dall'Associazione gode della più ampia autonomia decisionale nell'organizzare la Redazione, nella scelta dei membri e nella gestione dei fondi assegnati.

Il Direttore Responsabile ha dovere di collaborare con il Consiglio Direttivo per quanto riguarda il coordinamento con gli scopi statutari ed associativi e deve fornire un rapporto annuale sulle attività svolte dalla Redazione della testata.

Al Direttore Responsabile è demandata la rappresentanza della Testata edita dall'Associazione, della sua Redazione e, nell'ambito della sua libertà operativa, decide, in accordo con il Presidente dell'Associazione nei casi in cui serva la rappresentanza legale dell'Associazione, di proporre e/o di firmare accordi con altre realtà o per altre collaborazioni.

Il Direttore Responsabile può essere membro del Consiglio Direttivo dotato di delega per l'iniziativa editoriale.

**Articolo 18-ter) Direttore Editoriale**

Il Direttore Editoriale è il rappresentante dell'Associazione all'interno della Redazione, egli, come prevede la funzione, controlla il buon andamento dell'iniziativa editoriale per conto dell'Associazione, in quanto editrice. Deve collaborare con il Direttore Responsabile e deve essere il tramite di comunicazione tra la linea editoriale elaborata dal Direttore Responsabile e le esigenze dell'Associazione editrice. Egli può:

- a) Proporre la sospensione di particolari pubblicazioni al Consiglio Direttivo;
- b) Proporre variazioni della linea editoriale al Direttore Responsabile;
- c) Essere delegato alla ricerca di fondi per l'iniziativa editoriale.

Inoltre egli deve:

- a) Controllare l'andamento della testata giornalistica;
- b) Informare il Consiglio Direttivo di potenziali problematiche economiche e legali relative alle pubblicazioni;
- c) Controllare la congruità delle pubblicazioni con gli scopi statutari;
- d) Gestire i rapporti con gli stampatori ed i provider.

**Articolo 18-quater) Membri della Redazione**

I membri della Redazione non devono essere necessariamente solo Soci dell'Associazione, come specificato all'art.18-bis, il Direttore Responsabile gode della più ampia autonomia nella gestione e nelle decisioni sui membri, sui collaboratori esterni e sulle collaborazioni con altre realtà relative al progetto editoriale.

I membri della Redazione restano, pertanto, sottoposti alla nomina del Direttore Responsabile e devono attenersi alle linee-guida da questi tracciate ed al Regolamento Interno della Sezione – Redazione.

**Articolo 18-quinquies) Modifica degli articoli sulle pubblicazioni dell'Associazione**

Gli articoli dal 18 al 18-quater possono essere modificati a mezzo di semplice delibera dell'Assemblea Soci.

Il presente articolo è modificabile solo con la procedura prevista dall'articolo 19 del presente Regolamento.

**Articolo 19) Modifica del Regolamento Attuativo**

La modifica del Regolamento Attuativo richiede la delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea dei Soci regolarmente convocata e costituita, sia ordinaria che straordinaria. Modifiche rilevanti dello Statuto comportano la necessità di adeguamento del presente Regolamento Attuativo.

La proposta di modifica del Regolamento Attuativo può essere fatta:

- a) dal Consiglio Direttivo, con delibera approvata a maggioranza assoluta;
- b) dall'Assemblea dei Soci con delibera a maggioranza assoluta a verbale sul punto;
- c) da un terzo dei Soci con richiesta firmata dagli stessi e presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta oppure presentata in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria. La verifica del numero minimo per la modifica spetta al Collegio dei Probiviri o, se non costituito, al Segretario dell'Associazione;
- d) dal Presidente dell'Associazione con proposta controfirmata dal Vice Presidente e dal Segretario;

Le proposte di modifica sono, in ogni caso, soggette al controllo di congruità con lo Statuto da parte del Collegio dei Probiviri, quale organo di controllo della correttezza formale e sostanziale delle modifiche al Regolamento Attuativo. Ove il Collegio dei Probiviri non fosse costituito, tale controllo spetta all'Assemblea dei Soci, la quale deve deliberare sul punto specifico in sede di proposta di modifica.

**Articolo 20) Norme di interpretazione autentica dello Statuto**

Alla data del presente Regolamento Attuativo, l'Assemblea, che approva questo Regolamento, interpreta le norme dello Statuto seguenti:

1. Articoli 19 e 26: I requisiti per la convocazione obbligatoria dell'Assemblea straordinaria sono quelli indicati dall'articolo 19, il riferimento dell'articolo 26 concerne le Assemblee ordinarie e le richieste non vincolanti di Assemblee straordinarie il cui requisito è la richiesta da parte di un terzo dei Soci il cui riferimento è l'articolo 18;
2. Articolo 17: quando si parla di organi eletti dall'Assemblea s'intende anche il caso dell'approvazione a costituire un organo sociale facoltativo, le norme di elezione dei singoli organi sociali sono quelli previsti per il singolo organo dentro lo Statuto;
3. Ogni volta vi sia riferimento al Collegio dei Probiviri o all'Assemblea, deve intendersi nel senso specificato dall'articolo 30 parte finale, nel senso, cioè, che il Collegio non è costituito il compito è dell'Assemblea, altrimenti spetta primariamente al Collegio dei Probiviri.
4. Gli articoli da 4 a 8 dello Statuto sono intesi per i Soci a pieno titolo ammessi nell'Associazione, la figura del Sostenitore non è da intendersi quale Socio in quanto non partecipa attivamente e pienamente alla vita sociale, ma costituisce un riconoscimento a chi condivide i valori ed i progetti di quest'Associazione, pertanto, per i Sostenitori, non si applicano le norme del Codice civile previste per i Soci a pieno titolo.

**Articolo 21) Sostenitori non associati**

Nell'ambito dell'espansione delle attività sociali, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4-8 dello Statuto Sociale, si prevede, per le persone che non diventino Socie, ma che vogliono partecipare alla vita dell'Associazione dando il loro contributo alla missione sociale ed alle relative attività in maniera esterna, ma continuativa, la figura del Sostenitore non associato (o, più semplicemente, Sostenitore).

Il Sostenitore partecipa alla vita associativa in maniera esterna, contribuendo con il suo impegno alle attività associative senza diventare Socio.

Il Sostenitore:


- Partecipare alle Assemblee Sociali senza diritto di voto;
- Non paga la quota associativa e non partecipa alle spese;
- Ogni suo contributo è da intendersi come donazione volontaria e non come contributo sociale ed a lui non è richiesta alcuna forma di contributo né di impegno volontario;
- Non gli viene impedito di fare domanda di ammissione a Socio, la cui valutazione resta demandata al Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea dei Soci;
- In quanto non formalmente Socio, non vanta diritti sulle attività sociali e su quant'altro riguarda la qualifica di Socio;
- Gli viene attribuita una tessera, digitale ed eventualmente cartacea, da Sostenitore dell'Associazione senza pagare alcuna quota o alcun contributo, salvo le spese vive per l'emissione cartacea della stessa;
- Per essere ammessi come Sostenitore è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi allo Statuto, ai Documenti Sociali, ai principi dell'Associazione ed alle deliberazioni degli Organi Sociali;
- La domanda come Sostenitore è sottoposta a decisione del Consiglio Direttivo che segue i criteri di cui all'articolo 8 dello Statuto. La non ammissione, non essendo Socio, non prevede ricorso al Collegio dei Probiviri o all'Assemblea, se il primo non è ancora stato costituito, ma gli è possibile fare di nuovo domanda al Consiglio Direttivo;
- Il Sostenitore può partecipare a quelle attività sociali determinate dal Consiglio Direttivo con apposita delibera senza dovere alcun contributo, salvo contributi occasionali motivati da liberalità per scelta esclusiva del Sostenitore medesimo;

- Viene istituito un apposito Libro per i Sostenitori, tenuto dal Segretario, con elencate le tessere emesse che avranno numerazione e progressivi differenti da quelli dei Soci;
- Il Sostenitore, per quanto concerne le attività a cui partecipa, è tenuto al rispetto della vita dell'Associazione, all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi Sociali, queste ultime nel caso li riguardino.
- Non essendo Soci, i Sostenitori sono esclusi da qualsiasi forma di impegno finanziaria straordinaria deliberata dall'Assemblea dei Soci, comprese le integrazioni di cassa sociale con versamenti di quote e contributi straordinari di cui all'articolo 11 e sono esclusi da qualsiasi deliberazione dell'Assemblea dei Soci in tal senso, in caso di errore nella delibera il punto va considerato come mai approvato.

Letto, confermato ed approvato dall'Assemblea dei Soci con voto unanime nella delibera del 27 Dicembre 2020.

Modifica letta, confermata ed approvata con delibera dell'Assemblea dei Soci con voto unanime in data 21 ottobre 2021

Presidente o Vice Presidente

  
ASSOCIAZIONE CULTURALE  
PROSPETTIVA SOCIALE  
Via N. Sauro, 104 - CASORIA (NA)  
Cod. Fisc. 93077910631

Segretario

